

Bruxelles, 21 aprile 2026  
(OR. en)

7564/26

**LIMITE**

**DENLEG 18  
AGRILEG 60  
SAN 177  
CONSOM 95  
RECH 136  
MI 274  
FOOD 29**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

---

**DECISIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla nomina di rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

viste le candidature presentate al Consiglio dagli Stati membri,

---

<sup>1</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 178/2002 ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che comprende tra i suoi organi un consiglio di amministrazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 178/2002 prevede che ogni Stato membro designi un membro e un supplente quali suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'EFSA. I membri e i supplenti così designati devono essere nominati dal Consiglio per un mandato di quattro anni, che può essere rinnovato, e hanno diritto di voto.
- (3) Conformemente alla decisione del Consiglio del 7 aprile 2022<sup>2</sup>, il mandato dei membri e dei supplenti nominati per rappresentare gli Stati membri a norma di tale decisione scade il 30 giugno 2026.
- (4) È pertanto opportuno nominare rappresentanti degli Stati membri per un nuovo mandato di quattro anni a decorrere dal 1° luglio 2026 e fino al 30 giugno 2030.
- (5) A norma del regolamento (CE) n. 178/2002, i membri e i supplenti del consiglio di amministrazione sono designati e nominati sulla base della loro esperienza e delle loro competenze approfondite nel settore del diritto e della politica in materia di filiera alimentare, anche per quanto riguarda la valutazione del rischio, pur assicurando che vi sia una competenza pertinente nelle materie gestionali, amministrative, finanziarie e giuridiche nell'ambito del consiglio di amministrazione.

---

<sup>2</sup> Decisione del Consiglio, del 7 aprile 2022, relativa alla nomina dei rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU C 159 del 12.4.2022, pag. 6).

- (6) I rappresentanti designati dagli Stati membri soddisfano i criteri pertinenti. La loro nomina garantisce pertanto, nell'ambito del consiglio di amministrazione dell'EFSA, i più alti livelli di competenza e il più ampio spettro disponibile di esperienza attinente all'attività, il che è fondamentale per garantire l'indipendenza, gli elevati standard scientifici, la trasparenza e l'efficienza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le seguenti persone sono nominate membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare quali rappresentanti degli Stati membri per il periodo dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2030:

Stato membro	Membri	Supplenti
Belgio	Sig.ra Christine Romeyns	Sig. Carl BERTHOT
Bulgaria	Sig. Koycho KOEV	Sig.ra Gergana Nikolova BALIEVA
Cechia	Sig. Jindřich FIALKA	Sig. Martin Štěpánek
Danimarca	Sig.ra Cecilie SOLSTAD	Sig. Henrik Dammand NIELSEN
Germania	Sig.ra Marie-Luise TREBES	Sig. Sebastian GRAF VON KEYSERLINGK
Estonia	Sig.ra Triin KÕRGMAA	Sig.ra Anneli TUVIKE
Irlanda	Sig. Greg DEMPSEY	Sig.ra Geraldine DUFFY
Grecia	Sig. Antonis ZAMPELAS	Sig. Stamatios KAMPOLIS
Spagna	Sig. Andrés BARRAGÁN URBIOLA	Sig. Pedro GULLÓN
Francia	Sig. Gilles SALVAT	Sig. Loïc EVAIN
Croazia	Sig. Nevijo ZDOLEC	Sig. Dražen KNEŽEVIĆ
Italia	Sig. Ugo DELLA MARTA	Sig. Alessio NARDINI
Cipro	Sig. Stelios YIANNOPOULOS	Sig. Herodotos HERODOTOU
Lettonia	Sig. Aivars BĒRZIŅŠ	Sig. Jānis RUŠKO
Lituania	Sig. Egidijus PUMPUTIS	Sig.ra Audronė MIKALAUSKIENĖ
Lussemburgo	Sig. Patrick HAU	Sig.ra Françoise MORI
Ungheria	Sig. Szabolcs PÁSZTOR	Sig.ra Barbara BÓNÉ
Malta	Sig. Clive TONNA	Sig. Sharlo CAMILLERI

Stato membro	Membri	Supplenti
Paesi Bassi	Sig.ra Ana Isabel VILORIA ALEBESQUE	Sig.ra Pascalde DE RUYTER
Austria	Sig. Ulrich HERZOG	Sig.ra Josefina SINKOVITS
Polonia	Sig. Janusz CIOK	Sig. Piotr JEDZINIAK
Portogallo	Sig.ra Susana POMBO	Sig.ra Ana Cristina CALDEIRA
Romania	Sig. Alexandru Nicolae BOCIU	Sig. Laszlo CSUTAK-NAGY
Slovenia	Sig. Andrej KIRBIŠ	Sig. Evgen BENEDIK
Slovacchia	Sig. Martin CHUDÝ	Sig. Martin POLOVKA
Finlandia	Sig. Sebastian HIELM	Sig.ra Marjatta RAHKIO
Svezia	Sig.ra Christina NORDIN	Sig.ra Kristina GRANELLI

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---